

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito

L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio.

NDR: in tal senso [Cass. n. 22946 del 10/11/2016](#).

Tribunale di Roma, sentenza del 9.12.2019, n. 10975

...omissis...

Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 5/4/2019 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Inps e la Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e, premesso di avere appreso in data 1/4/2019 dalla consultazione degli estratti di ruolo presso gli uffici del Concessionario della riscossione della pendenza a proprio carico del seguente avviso di addebito *omissis*.

Tanto premesso e rappresentato, la ricorrente, previa istanza di sospensione, domandava l'accertamento della integrale estinzione dei crediti iscritti a ruolo a proprio carico, con conseguente ordine di loro annullamento, oltre refusione delle spese.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'Inps e la Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per difetto nella ricorrente di interesse ad agire, nonché l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito ad esso presupposto, per sua tardività; nel merito, le resistenti domandavano il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Respinta, in assenza di provvedimenti esecutivi, l'istanza di sospensione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente allegati agli scritti difensivi di tutte le parti.

Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.

Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di procura del concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione, sollevata dalla difesa di parte ricorrente all'udienza di prima comparizione.

E' invero noto che la questione, sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite della Corte di Legittimità, è stata di recente definita ai sensi dell'articolo 363 c.p.c. con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "Possono così enunciarsi i seguenti principi di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ.: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»" (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30008 del 22/10/2019).

Tale condivisibile orientamento è, d'altro canto, in linea con la norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione adottata dal legislatore con la Legge n. 58/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2019, recante le "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" che, all'art. 4-novies, stabilisce che "Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio".

Sulla scorta della citata norma di interpretazione autentica e del condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non v'è dubbio che Agenzia delle Entrate Riscossione sia validamente costituita nel presente giudizio con mandato conferito ad Avvocato del Libero Foro, come, nel caso di specie, in sua facoltà.

L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente deve essere, in conseguenza, respinta, in quanto infondata.

Nel merito, il ricorso è inammissibile, difettando nell'odierna ricorrente l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..

In termini generali, è noto che l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.

Nel caso sottoposto allo scrutinio del Tribunale, tuttavia, al risultato di eliminare il provvedimento affittivo - l'avviso di addebito iscritto a ruolo, costituente titolo esecutivo - la cui esecuzione a suo avviso non è più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela, del credito dell'amministrazione ormai prescritto.

In difetto di attività esecutiva alcuna da parte dell'amministrazione, non era, infatti, necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.

Piuttosto, ben avrebbe potuto essere legittimamente oggetto di impugnazione il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato il chiesto sgravio.

In tal senso la Suprema Corte ha recentemente precisato i termini della questione, sottolineando come tale impostazione non si ponga affatto in contrasto con il precedente arresto delle Sezioni Unite, piuttosto affermando: "Questa affermazione non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente (non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto) di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e) può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. *omissis* ha in quella sede precisato) che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20618 del 26/2/2016).

Invero, nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato/contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza egli fosse

venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. Si trattava, pertanto, di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione - e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare, a causa della invalidità della sua notifica.

Diverso è, tuttavia, il caso sottoposto alla Suprema Corte, deciso con la richiamata pronuncia n. 20618 del 26/2/2016, piuttosto sovrapponibile a quello qui in esame. I Giudici di Legittimità hanno, invero, in quel caso, rilevato: "La corte d'appello ha accertato che la cartella esattoriale era stata a suo tempo regolarmente notificata *omissis*. Egli era quindi (o avrebbe potuto essere, il che è equivalente) ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto (tanto che lo stesso, implicitamente riconoscendo l'esistenza del credito aveva chiesto in un primo momento di essere ammesso ed era stato effettivamente ammesso al pagamento rateale, procedendo al pagamento di alcune rate per poi, in sede di azione di accertamento, eccepire la prescrizione)" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20618 del 26/2/2016).

Da ciò discende il principio, del tutto condivisibile ed aderente alla fattispecie in esame, secondo cui: "L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente allega di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20618 del 26/2/2016).

Nel caso sottoposto allo scrutinio di questo Tribunale, l'odierna ricorrente, pur avendo affermato di essere venuta a conoscenza della pendenza a proprio carico dell'avviso di addebito (*omissis*) solo a seguito di apposita istanza di accesso agli atti amministrativi presso il concessionario della riscossione, è risultata, di contro, avere regolarmente ricevuto la notifica del titolo esecutivo.

Più precisamente, risulta dalla documentazione versata in atti dall'Inps che l'odierna ricorrente ha ricevuto la notifica dell'avviso di addebito con raccomandata *omissis* che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente nelle note conclusive, è allegata alla memoria di costituzione dell'Istituto sia nel fronte che nel retro, di talché si apprende che la stessa è stata regolarmente ricevuta all'indirizzo *omissis*.

Come correttamente osservato dal procuratore di Agenzia delle Entrate Riscossione nel corso della odierna discussione orale, la circostanza della avvenuta ricezione, da parte della ricorrente, dell'avviso di addebito *omissis*, trae, d'altro canto, ulteriore conferma dalla richiesta di rateizzazione del debito protocollo n. 768120 del 30/1/2019, presentata pochi giorni dopo dalla interessata *omissis*, nella quale la stessa ha espressamente domandato la dilazione delle somme portate nell'avviso di addebito (*omissis*), per l'importo di € 20.219,67, a motivo di una temporanea mancanza di fondi, apponendo la propria firma sull'istanza.

È smentita, pertanto, la tesi di parte ricorrente, secondo la quale la stessa, pur non avendo mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito, si sarebbe determinata - solo cinque giorni dopo la data della notifica - a domandare la rateizzazione del debito, che

non deduce come avrebbe conosciuto, al mero scopo di evitare eventuali azioni esecutive a proprio carico.

A confutazione della inverosimile tesi, è sufficiente osservare come nella richiesta di rateizzazione a firma della ricorrente del 30/1/2019 sia indicato espressamente il numero dell'avviso di addebito (omissis) notificatole solo cinque giorni prima, il 25/1/2019, qui opposto, che pertanto la stessa a quella data ben conosceva. Sussiste, pertanto, senza dubbio, la prova in giudizio della avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito (omissis), risultante a carico della ricorrente nell'estratto di ruolo dalla medesima impugnato.

D'altro canto, è ben noto che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal decidente, in base all'art. 2719 c.c. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta; a tal fine, è richiesto un disconoscimento effettuato in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia sotto un determinato profilo (cfr., da ultimo, Cass. 23 gennaio 2006, n. 1264).

In assenza, nel caso in esame, di specifiche censure circa la mancata corrispondenza delle copie prodotte agli originali notificati, peraltro da formularsi alla prima udienza di comparizione sotto un profilo esattamente determinato, non sussistono dubbi sul regolare compimento dell'attività di notifica, avendo l'INPS prodotto una copia che, in mancanza di contestazione, ha nel giudizio civile il medesimo valore probatorio dell'originale.

Infine, è anche noto che è demandato unicamente all'ufficiale postale l'accertamento dell'idoneità della persona cui consegna l'atto alla ricezione dello stesso, senza necessità di specificazione delle sue generalità, *omissis*

Conclusivamente, pertanto, deve condividersi il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui: "L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio" (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 22946 del 10/11/2016).

Invero, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio); avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20618 del 26/2/2016).

L'opposizione svolta dalla ricorrente nei confronti dell'avviso di addebito (omissis) deve essere, pertanto, respinta, per difetto di interesse.

La assoluta novità della questione, riconosciuta anche nei precedenti di legittimità citati, consente la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti comparenti, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c..

PQM

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso per difetto di interesse e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Casella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palama (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

